

L'OPPONIBILITA' AI CREDITORI DEL FONDO PATRIMONIALE

È spesso ricorrente, particolarmente in tempi di crisi economica, la tentazione del debitore di eludere la garanzia dei creditori, con la costituzione del fondo patrimoniale per la famiglia. E, tuttavia, i creditori possono giovare – per tutela dei loro interessi – dell'azione di simulazione e della revocatoria ordinaria, di cui all'art. 2901 c.c..

La disciplina normativa del fondo patrimoniale

A norma dell'art. 167 c.c., ciascuno o ambedue i coniugi, per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia. La costituzione del fondo patrimoniale per atto tra vivi, effettuata dal terzo, si perfeziona con l'accettazione dei coniugi, che può essere fatta anche con atto pubblico posteriore. I titoli di credito devono essere vincolati e resi nominativi, con annotazione del vincolo o in altro modo idoneo. Il successivo art. 170 c.c. dispone poi che l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale è da sempre ricompreso nell'ambito delle convenzioni matrimoniali, sicché è soggetto alle disposizioni di cui all'art. 162 c.c. e, in particolare, al terzo comma di tale articolo, che condiziona l'opponibilità del fondo ai terzi, all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio. La trascrizione del vincolo presso la Conservatoria – ai sensi dell'art. 2647 c.c., per gli immobili che ne siano oggetto – costituisce invece mera pubblicità-notizia, inidonea in quanto tale ad assicurare la opponibilità ai terzi.

Occorre peraltro tener presente che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale – anche quando provenga da entrambi i coniugi – è atto a titolo gratuito, senza che in contrario possano rilevare i doveri di solidarietà familiare nascenti dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta alcun onere di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, che ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia, ma nel vincolare alcuni beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori (Cassazione 8/9/2004, n. 18065). La costituzione del fondo patrimoniale determina infatti soltanto un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel fondo, affinché con i loro frutti sia assicurato il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza incidere sulla titolarità della proprietà dei beni e non implica l'insorgere di una posizione di diritto soggettivo in favore dei singoli componenti il nucleo familiare, neppure con riguardo ai vincoli di disponibilità.

In particolare, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale non è un atto traslativo a titolo oneroso, né un atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, né infine un atto avente natura meramente ricognitiva, ma configura una convenzione istitutiva di un nuovo regime giuridico, diverso da quello precedente, costitutivo di beni in un patrimonio avente un vincolo di destinazione a carattere reale, che impone l'utilizzazione dei beni o dei frutti, solo per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (cfr. Cassazione, 7/7/2003, n. 10666). Con la conseguenza che i familiari del costituente, in caso di trasferimento dei beni, non sono portatori di un diritto opponibile all'acquirente, né sono abilitati ad un intervento autonomo, nella controversia inerente il trasferimento stesso, ma possono spiegare soltanto un intervento ad adiuvandum (Cassazione, 31/5/1988, n. 3703).

La simulazione dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Ci si è chiesto se il creditore, a difesa dei propri interessi, possa invocare la simulazione del fondo patrimoniale.

In astratto e con riferimento al già richiamato art. 170 c.c., non vi è dubbio che il terzo creditore possa provare con ogni mezzo – ivi comprese le presunzioni semplici – la natura simulata dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 1417 c.c. (Cassazione, 06/09/2006, n. 19146; 18/01/2006, n. 903; 6/09/2002, n. 12980).

E' tuttavia problematico accertare in concreto la sussistenza della simulazione assoluta, laddove l'intento dei coniugi sia quello di evitare che il bene immobile, facente parte del patrimonio familiare, sia sottratto all'azione dei creditori. E' infatti evidente che i coniugi, particolarmente se in presenza di figli minori, proprio per salvaguardare gli interessi di questi ultimi, possono costituire un fondo patrimoniale, al fine di mettere a reddito l'immobile e far fronte così alle esigenze familiari.

E' quanto per esempio accaduto nel caso esaminato dal Tribunale di Milano – sentenza 14/03/2007 – in cui un lavoratore licenziato e condannato al risarcimento dei danni nei confronti del proprio datore di lavoro, d'intesa con la moglie, aveva costituito in fondo patrimoniale un proprio immobile, così ponendo in essere – con dolosa preordinazione - un atto di disposizione patrimoniale pregiudizievole, nei confronti del datore di lavoro creditore. Secondo la sentenza richiamata, “alla stregua degli atti di causa – e con riferimento agli elementi probatori acquisiti – ben può invero giustificarsi che il convenuto, padre di due figli minori, siccome improvvisamente trovatosi privo di un reddito da lavoro perché licenziato con giusta causa dopo circa 20 anni di attività prestata per la società attrice, abbia ritenuto, con il consenso della moglie, di costituire il fondo in oggetto – sia pure dopo 17 anni di matrimonio – al fine di mettere a reddito l'immobile di sua proprietà, per far fronte alle esigenze di carattere familiare”. Nella specie, il Tribunale ha rigettato la domanda di simulazione avanzata dal creditore, motivando la propria decisione con la considerazione che “non appare meritevole di accoglimento, non potendosi ritenere con sufficiente certezza, atta a supportare l'esperita azione di simulazione, che l'intento dei coniugi non era quello di soddisfare specifiche esigenze patrimoniali della famiglia, bensì quello di evitare che il bene immobile de quo venisse aggredito dal creditore, in forza di un sentenza”.

La motivazione sembra ineccepibile, condivisibile apparendo la conclusione secondo cui il debitore può, in qualsiasi momento, stipulare un atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche dopo che si sia resa esigibile e coattiva la pretesa del creditore, non potendogli impedire di tutelare, in ogni modo, i bisogni della famiglia, di cui all'art. 170 c.c.. Con la conseguenza che il creditore, per risultare vittorioso nell'azione di simulazione, dovrebbe provare l'estraneità dei beni, costituiti in patrimonio familiare, ai bisogni della famiglia. Il che è tutt'altro che semplice da provare, con riferimento alla individuazione della causa simulandi, rilevante ai soli fini di fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della simulazione (Cassazione, 11/4/2006, n. 8428).

La revocatoria dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Discorso diverso è quello relativo alla azione revocatoria, ordinaria e fallimentare, dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale.

Revocatoria ordinaria

Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale - anche quando provenga da entrambi i coniugi - è atto a titolo gratuito e può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo della revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni e, in particolare, alla condizione di cui all'art. 170 c.c. e cioè che il creditore non conoscesse che l'atto era stato stipulato per scopi relativi ai bisogni della famiglia, così riducendo la garanzia generale, spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (Cassazione, 7/3/2005, n. 4933).

D'altra parte, a norma dell'art. 2901 c.c., il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci, nei suoi confronti, gli atti di disposizione del patrimonio, con il quale il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando ricorrano le seguenti condizioni: a) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; b) che trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Nell'azione revocatoria, il petitum è peraltro diretto soltanto ad ottenere la pronuncia di inefficacia del negozio riguardo al creditore, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio tra le parti essendo, l'inefficacia, funzionale alla sola ricostituzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore che ha diritto, nel far valere tale garanzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto del negozio dichiarato inefficace nei suoi confronti, con l'apposito procedimento di espropriazione presso il terzo proprietario (Cassazione, 11/05/2005, n. 9875).

Tanto più che l'azione revocatoria ordinaria configura un mezzo di tutela del creditore anche rispetto agli atti di disposizione del patrimonio, senza alcun discrimine in ordine allo scopo ulteriore da quest'ultimo avuto di mira, nel compimento dell'atto dispositivo (Cassazione, 26/07/2005, n. 15603). E tanto più che la costituzione del fondo patrimoniale è pacificamente un atto a titolo gratuito, stante l'assenza di corrispondente attribuzione in favore dei disponenti, anche quando sia posta in essere dagli stessi coniugi (Cassazione, 17/01/2007, n. 966; 23/05/2005, n. 6267; 20/06/2000, n. 8379; 7/03/2005, n. 4933; 22/01/1999, n. 591).

In quest'ottica – e quanto al requisito dell'eventus danni richiesto dall'art. 2901 c.c. – non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore (Cassazione, 17/01/2007, n. 966; 18/03/2005, n. 5972; 29/03/1999, n. 2971).

Quanto al profilo soggettivo della scientia damni, è poi sufficiente la semplice conoscenza, da parte del debitore, del pregiudizio che può essere arrecato al creditore, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore – e cioè il consilium fraudis – la partecipazione o la conoscenza, da parte del terzo, della intenzione fraudolenta del debitore (Cassazione, 1/06/2000, n. 7262 e 17/01/2007, n. 966).

Revocatoria fallimentare

Anche quanto alla revocatoria fallimentare, rimane fermo che il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando provenga da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito, non rilevando in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l'obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto, per essi, l'obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale, il quale ha essenza e finalità diverse ed ulteriori, consistenti non nel soddisfare i bisogni della famiglia ma nel vincolare tali beni al soddisfacimento anche solo eventuale di tali bisogni, sottraendoli alla garanzia generica di tutti i creditori. E, dunque, in caso di fallimento di uno dei coniugi – anche dopo la riforma del diritto fallimentare – il negozio costitutivo del fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria fallimentare, a norma dell'art. 64 della legge fallimentare, dovendosi escludere che tale costituzione possa considerarsi di per sé come un atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti dei componenti della famiglia, salvo che non si dimostri l'esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale e il proposito dei coniugi di

adempiere unicamente a quel dovere, mediante l'atto in questione (Cassazione, 8/9/2004, n. 18065). Con la precisazione, tuttavia, che la costituzione del fondo patrimoniale, effettuata dall'imprenditore successivamente fallito, può essere dichiarata inefficace nei confronti della massa, anche a mezzo di azione revocatoria ordinaria, proposta dal curatore, a norma dell'art. 2901 c.c., espressamente richiamato dall'art. 66 legge fallimentare. I beni del fondo patrimoniale non sono infatti compresi nel fallimento in quanto, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi, che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori. Rispetto ad essi rimane quindi integra la legittimazione del debitore, anche nei confronti della domanda proposta dal curatore fallimentare il quale, in contraddittorio con tutti i soggetti che hanno costituito il fondo stesso, agisca con azione revocatoria, per acquisire i relativi beni al fallimento (Cassazione, 20/6/2000, n. 8379).

In ogni caso, l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, compiuto dal fallito nel biennio anteriore al fallimento - rientrando nel genus degli atti a titolo gratuito - è soggetto all'azione revocatoria da parte del curatore del fallimento atteso che esso, creando un patrimonio di scopo che resta insensibile alla dichiarazione di fallimento ed impedendo che i beni compresi in tale patrimonio siano inclusi nella massa attiva, incide riduttivamente sulla garanzia spettante alla generalità dei creditori, a norma dall'art. 2740 c.c. (Cassazione, 28/11/1990, n. 11449). Sostanzialmente in questo senso, si veda anche Tribunale di Ragusa 8/3/1990, per il quale i beni costituiti in fondo patrimoniale, in caso di fallimento di uno dei coniugi, devono essere appresi pro-quota all'attivo del fallimento e formeranno oggetto di una massa separata rispetto al restante attivo, essendo destinati al soddisfacimento dei creditori che non conoscevano che i debiti contratti dai coniugi erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. In particolare, la speciale disciplina prevista dall'art. 170 c.c., in favore dei creditori consapevoli della pertinenza dell'obbligazione contratta ai bisogni della famiglia, è assimilabile ad una causa di prelazione. Per analogia con l'art. 2911 c.c., tali creditori non potranno quindi concorrere nella distribuzione dell'attivo del coniuge fallito, se non hanno domandato anche la liquidazione del fondo patrimoniale. E, dunque, il coniuge in bonis che intenda opporsi alla liquidazione fallimentare dei beni costituiti in fondo patrimoniale da parte del fallimento del coniuge fallito, nella presupposta assenza di creditori aventi titolo a soddisfarsi sui predetti beni, deve domandare al giudice delegato di non autorizzare la vendita della quota del patrimonio appresa alla massa, salva la possibilità di reclamare al Tribunale, contro l'eventuale provvedimento contrario. Egli non può invece proporre una domanda di rivendica ex art. 103 legge fallimentare, né un'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c..

Silvio Rezzonico